

## **GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE E RICORSO ALLE SSUU DELLA CORTE DI CASSAZIONE PER MOTIVI DI GIURISDIZIONE**

del Dott. Salvatore Ganci, Funzionario della Corte dei conti.

Le SSUU della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22645/2016, hanno dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione di parificazione del rendiconto generale della regione Liguria, con il quale il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Liguria aveva dedotto il difetto assoluto di giurisdizione.

Il Giudice regolatore della giurisdizione è giunto a tale conclusione, in ragione della natura non giurisdizionale né di atto amministrativo della delibera che conclude il giudizio di parificazione.

Aggiunge, poi la stessa sentenza che – stante la possibilità di proporre ricorso avverso tali delibere innanzi alle SSRR della Corte dei Conti in speciale composizione (Corte dei Conti, SSRR in Speciale composizione, n. 27 del 28 luglio 2014) – il ricorso per motivi di giurisdizione è comunque inammissibile non sussistendo la definitività in senso sostanziale delle relative decisioni.

L'allegata sentenza si segnala anche nella parte in cui, in via preliminare, ha definito l'area della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, sulla base del principio secondo cui il d.l. n.174/2012 – nel fare riferimento in ordine a determinate fattispecie (approvazione o diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, provvedimenti di ammissione al fondo di rotazione, art.243, commi quater e ter del TUEL) alla giurisdizione esclusiva ai sensi del secondo comma dell'art.103 Cost. – costituisce esplicita manifestazione di un disegno normativo sistematico, che riconosce, la giurisdizione piena ed esclusiva della Corte dei Conti in tema di contabilità pubblica.

Ciò significa che le citate norme non integrano una mera *interpositio legislatoris*, ma un vero e proprio rinvio diretto della norma ordinaria all'art.103, secondo comma, della Costituzione, che, in tal modo, assurge

a norma di chiusura e di garanzia di valori ordinamentali, quali quelli di tutela degli equilibri finanziari.